

PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI

Commercialisti Associati – Revisori Legali

Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)

Tel. 0341/364022 - Fax 0341/287042

Gent. Sig.ra / Egr. Sig.

Spett. le Ditta

CIRCOLARE N. 1/2014

Nuovo tasso di interesse legale. Con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% **all'1%** in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive dall'1.1.2014.

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di **ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.97 n. 472. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. In tal caso il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari: al 2,5%, fino al 31.12.2013 ed all'1%, dall'1.1.2014 fino al giorno del versamento compreso.

La riduzione all'1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- **adesione agli inviti al contraddittorio**, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- **adesione ai processi verbali di constatazione**, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- **accertamento con adesione**, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- **acquiescenza all'accertamento**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- **conciliazione giudiziale**, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

In relazione all'accertamento con adesione, la circolare Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 ha precisato che la misura del tasso legale viene definita con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2013 il cui pagamento sia stato rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 2,5% in vigore all'atto del perfezionamento, anche per le rate che scadranno negli anni successivi.

La nuova misura dell'1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45 c. 2 del TUIR) ed agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 c. 5 del TUIR).

La riduzione del tasso legale all'1% **non rileva** invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Con successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell'1% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertes e alle donazioni fatte, a decorrere dall'1.1.2014.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili **possono** essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all'1% dall'1.1.2014, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Causa gli slittamenti disposti prima della sosta natalizia, ricordo che è in scadenza **al 31 gennaio 2014** la comunicazione dei beni in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore, ai finanziamenti soci a favore dell'impresa o alle capitalizzazioni da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore di valore almeno pari a euro 3.600,00 ricevuti nel corso del 2012. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono validi gli invii effettuati entro tale data (come anche nuove comunicazioni che sostituiscano precedenti invii già effettuati).

Sempre fino **al 31 gennaio 2014** è altresì "aperto il canale telematico" per la trasmissione, mediante il modello polivalente, dello **spesometro** o comunicazione delle operazioni rilevanti 2012 che riguarda, per le operazioni senza obbligo di fatturazione (derivanti da corrispettivi), le operazioni attive e passive effettuate superiori ad euro 3.600,00.

E' infine prevista una coda sul versamento IMU 2013 (ribattezzata "mini-IMU") che riguarderà una platea di soggetti abbastanza vasta per immobili abitativi prima casa siti in comuni che hanno deliberato un'aliquota superiore al 4 per mille (ad es. Milano). In tali casi è previsto il versamento del 40% della differenza di aliquota. La scadenza è attualmente fissata al **24 gennaio 2014** ma pare possibile, da notizie di stampa, uno slittamento.

Con l'occasione porgo i più cordiali saluti.

Lecco, 7 gennaio 2014

Dott. Paolo Ripamonti